

**CAMB/2016/21 del 7 Aprile 2016**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Conguaglio al gestore Iren Acqua Gas S.p.A. (ora Irete S.p.A.) per il periodo 2008-2011 nel territorio di Piacenza approvato con Delibera CAMB/2015/17: aggiornamento degli Allegati B e C e approvazione del parametro “Cong”.**

Il Presidente

F.to Virginio Merola

**CAMB/2016/21**

### CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2016 il giorno 7 del mese di aprile alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2016/2294 del 6 aprile 2016. Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Casadio Claudio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Merola Virginio	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
9	Zaccarelli Nevio	Comune di Forlì	FC	Assessore	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

**OGGETTO: Servizio Idrico Integrato – Conguaglio al gestore Iren Acqua Gas S.p.A. (ora Ireti S.p.A.) per il periodo 2008-2011 nel territorio di Piacenza approvato con Delibera CAMB/2015/17: aggiornamento degli Allegati B e C e approvazione del parametro “Cong”.**

**Vista** la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

**precisato** che l’assunzione delle decisioni relative all’approvazione e definizione dei costi complessivi del servizio, nonché del piano economico finanziario, rientrano tra le competenze del Consiglio di ambito ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) c) della L.R. n. 23/2011;

**premessato** che:

- nel periodo precedente il trasferimento delle competenze all’AEEG e pertanto fino al 31.12.2011, le tariffe del servizio idrico integrato sono state determinate, prima in applicazione del DM 1 agosto 1996 e successivamente in applicazione del metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna di cui al DPGR n.49/2006 (di seguito MTR);

- il MTR entrava in vigore a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica posteriore all'1 dicembre 2007, prevedendo l'attività di revisione tariffaria e la conseguente determinazione del rispettivo conguaglio al termine di un periodo di regolazione quinquennale;
- il D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/11, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) le competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all'adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012;
- le tariffe del servizio idrico integrato a partire dall'esercizio 2012 sono state rideterminate in applicazione del nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato approvato con D.AEEG n.585/2012 e D.AEEGSI n.643/2013, senza tenere conto delle partite di conguaglio relative ai periodi di regolazione precedenti al 2012, salvo quanto previsto all'art.34 dell'Allegato A della Delibera 585/2012;
- in applicazione del succitato art.34 dell'Allegato A della D.AEEG n.585/2012 nella determinazione delle componenti di costo eligibili ai fini tariffari, si è tenuto conto, alla voce "altre componenti di costo", solo dei saldi conguagli e penalizzazioni come approvati dall'Ente competente entro il mese di aprile 2012, e si è rinviato a successiva istruttoria il calcolo delle partite pregresse relative al periodo di regolazione antecedente il 2012 qualora non approvate entro la summenzionata scadenza;
- ai sensi dell'art.31.1 dell'Allegato A della Delibera AEEGSI n.643/2013 gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità;
- l'art.29.2 dell'Allegato A della D.AEEGSI n.643/2013 stabilisce che i conguagli determinati dagli Enti d'Ambito relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT e già deliberati al 31 dicembre 2011 e altri soggetti competenti, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate agli artt. 31 e 32 del medesimo provvedimento;
- gli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEGSI n.643/2013 individuano, rispettivamente, le regole per la riscossione dei conguagli tariffari relativi alle partite pregresse e le modalità minime di rateizzazione dei conguagli all'utenza;

**considerato che:**

- in ambito regionale è stata rilevata una situazione particolarmente eterogenea in relazione al rilevante numero di gestioni, ai differenti periodi di regolazione tariffaria fino al 2011 ed ad alcune specificità tecniche e territoriali che hanno caratterizzato le regolazioni sui diversi bacini tariffari;
- ATERSIR ha ritenuto essenziale ricondurre ad un quadro di uniformità a livello regionale i criteri di elaborazione delle istruttorie di revisione tariffaria e di definizione delle partite di conguaglio ed a tale scopo ha adottato la delibera CAMB n.59/2014 "Servizio Idrico Integrato - revisione tariffaria e conguagli delle partite pregresse per i periodi di regolazione antecedenti il 2012: approvazione dei criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli all'utenza" con cui ha pertanto definito:
  - a. i criteri per lo svolgimento dell'attività di revisione tariffaria e per il calcolo dei rispettivi conguagli tariffari;
  - b. i criteri per il calcolo e la riscossione dei conguagli alle singole utenze, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 31 e 32 dell'Allegato A della D.AEEGSI n.643/2013;

- c. l'elenco dei dati e delle informazioni che i gestori dovranno trasmettere periodicamente all'Agenzia, al fine di quantificare gli elementi necessari per il calcolo dei conguagli alle singole utenze, di verificare la percentuale di morosità applicata ai conguagli tariffari a favore del gestore e il grado di recupero dei conguagli tariffari da parte del gestore nell'arco di tempo concordato col medesimo;

**vista** la delibera CAMB n.17/2015 con cui sono stati approvati i conguagli del gestore Iren Acqua Gas S.p.A. per il periodo 2008-2011 antecedente l'entrata in vigore del metodo tariffario idrico dell'AEEGSI per i territori provinciali di Piacenza e Reggio Emilia e, nello specifico, i seguenti Allegati:

- Allegato A: contenente, per i bacini territoriali di Piacenza e Reggio Emilia le tabelle riepilogative delle specifiche componenti di conguaglio e il conguaglio complessivo per ciascuna annualità del periodo di revisione tariffaria;
- Allegato B: contenente, per i bacini territoriali di Piacenza e Reggio Emilia la quantificazione a moneta 2014 dei conguagli annuali di Allegato A;
- Allegato C: contenente, per il bacino territoriale di Piacenza, l'individuazione del periodo di rateizzazione 2015-2016 per il recupero da parte del gestore del conguaglio di Allegato B e, per ciascuna annualità di tale periodo, la determinazione delle rate dei conguagli tenuto conto dell'adeguamento inflativo;

**dato atto** che con comunicazione agli atti prot. n.692 del 01 febbraio 2016 il Gestore ha chiesto all'Agenzia di prendere atto:

- dell'operazione di fusione per incorporazione di Iren Acqua Gas S.p.A in Iren Emilia S.p.A e della contestuale modifica della denominazione sociale di quest'ultima in IRETI S.p.A, a far data dal 1 gennaio 2016;
- che pertanto IRETI S.p.A è subentrata ad Iren Acqua Gas S.p.A nella gestione del servizio idrico integrato nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza;

**considerato** che:

- l'art. 31 dell'Allegato A della D.AEEGSI n.643/2013, ai fini della riscossione dei conguagli tariffari, stabilisce che i medesimi devono essere espressi in unità di consumo ovvero il conguaglio totale deve essere rapportato ai metri cubi erogati nell'anno (a-2) ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti del medesimo anno;
- in applicazione del predetto articolo, la delibera CAMB n.59/2014 ha stabilito di effettuare la riscossione del conguaglio attraverso la determinazione del parametro "Cong" ottenuto rapportando la quota di conguaglio da recuperare nell'anno "a" alla somma dei volumi fatturati nell'annualità 2013 alle utenze attive al 31.12.2011 e ancora attive al 31.12.2014, nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e di applicare il parametro "Cong", per ogni annualità in cui viene ripartito il conguaglio, ai volumi fatturati da ciascuna utenza (utenze attive al 31.12.2011 e ancora attive nell'anno in cui avviene il recupero) nei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione forniti nell'annualità "a" in cui avviene il recupero;

**dato atto** che:

- in sede di approvazione del conguaglio di Iren Acqua Gas S.p.A (ora IRETI S.p.A) per il periodo 2008-2011 nel bacino territoriale di Piacenza, non si disponeva del dato relativo ai volumi fatturati nell'annualità 2013 alle utenze attive al 31.12.2011, necessario per la determinazione e approvazione del parametro "Cong" e che pertanto si era stabilito di rimandare a successiva deliberazione la determinazione di tale parametro;

- tali dati sono stati trasmessi dal Gestore con comunicazione agli atti prot. dell’Agenzia prot.n.8130 del 17 novembre 2015 consentendo di procedere al calcolo del parametro “Cong”;
- per effetto di quanto sopra, la riscossione da parte del gestore del conguaglio attraverso l’applicazione del parametro “Cong” potrà avvenire solo a partire dall’annualità 2016;

**considerato** inoltre che:

- ai fini dell’aggiornamento a moneta corrente dei conguagli determinati per ciascuna annualità del periodo 2008-2011 di revisione tariffaria, la Delibera CAMB.n.59/2014 ha assunto i tassi di inflazione adottati dall’AEEGSI per l’aggiornamento dei costi operativi, nell’ambito dei provvedimenti emanati dall’Autorità in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato;
- il medesimo tasso di inflazione è stato assunto anche ai fini dell’adeguamento dei conguagli residui, in caso di rateizzazione nella riscossione del conguaglio da parte del gestore su due o più annualità;
- il tasso di inflazione di cui al precedente alinea corrisponde alla variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) nei mesi da luglio di un anno rispetto a giugno dell’anno successivo;
- per ciò che riguarda il tasso di inflazione relativo all’annualità 2015 (I2015) l’ultimo dato disponibile, alla data di approvazione della Delibera CAMB.n.59/2014 e Delibera CAMB. n.17/2015, rinvenibile in provvedimenti dell’AEEGSI in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, è da ricondursi alla Determinazione DSID n.3 del 7 marzo 2014 che lo aveva assunto, convenzionalmente, pari al tasso di inflazione relativo all’annualità 2014 (2,1%);
- con Deliberazione AEEGSI n.664/2015 è stato approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (di seguito MTI-2);
- l’art. 12.2 dell’Allegato A del MTI-2 prevede che, ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, i tassi di inflazione relativi alle annualità 2015 e 2016 siano da assumersi come segue:  $I_{2015} = 0,60\%$  e  $I_{2016} = -0,10\%$ ;

**ritenuto** pertanto necessario recepire, ai fini della presente determinazione, il tasso di inflazione relativo all’annualità 2015 di cui all’art. 12.2 dell’Allegato A del MTI-2, svolgendo una ulteriore precisazione per il tasso di inflazione relativo all’annualità 2016;

**considerato** che:

- il recupero dei mancati introiti tariffari per il quadriennio 2008-2011 di competenza del Gestore IRETI S.p.A. per il territorio di Piacenza, avviene con una significativa dilazione temporale in parte determinata dalle previgenti disposizioni normative in materia di regolazione tariffaria e che pertanto, ai fini dell’aggiornamento a moneta 2016 dei conguagli residui, non si ritiene di dover assumere tassi di inflazione negativi;
- ai fini dell’aggiornamento a moneta 2017 dei conguagli annuali residui, anche se presumibilmente il tasso di inflazione nell’esercizio 2017 registrerà valori positivi, in via prudenziale non si ritiene di applicare al momento alcun fattore inflativo;

**ritenuto** pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra premesso e tenuto conto delle recenti disposizioni dell’AEEGSI in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, procedere all’aggiornamento dell’Allegato B e dell’Allegato C della Delibera CAMB n.17/2015 ed approvare il parametro “Cong” di cui al paragrafo g) dell’Allegato alla Delibera CAMB n.59/2014;

**precisato** che l'aggiornamento degli Allegati B e dell'Allegato C della Delibera CAMB n.17/2015 consiste nelle seguenti modifiche:

- in riferimento all'Allegato B: attualizzazione al 2015, anziché al 2014, dei conguagli determinati per ciascuna annualità oggetto di revisione tariffaria di cui all'Allegato A del medesimo provvedimento, utilizzando il tasso di inflazione I2015 pari a 0,60% anziché I2015 pari a 2,1%;
- in riferimento all'Allegato C: individuazione, ai fini della rateizzazione nella riscossione del conguaglio, delle annualità 2016 e 2017, anziché 2015 e 2016, e aggiornamento delle rate annuali di conguaglio per le annualità 2016 e 2017 attraverso i seguenti tassi di inflazione: I2016= I2017=0%;

**dato atto** che, con comunicazione del 6 ottobre 2014 pubblicata sul sito web dell'AEEGSI, è stato richiesto ai gestori di indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento preciso all'atto deliberativo del soggetto competente che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;

**dato atto** inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

## **DELIBERA**

- 1) di apportare agli Allegati Tecnici B e C della Deliberazione CAMB n.17/2015 le modifiche illustrate in premessa;
- 2) di dare atto che gli Allegati cui al punto 1), contenenti le seguenti informazioni:
  - Allegato B: attualizzazione al 2015 dei conguagli annuali di cui all'Allegato A approvato con CAMB n.17/2015;
  - Allegato C: individuazione del periodo di rateizzazione per il recupero da parte del gestore del conguaglio di Allegato B e, per ciascuna annualità del periodo di rateizzazione, la determinazione delle rate dei conguagli tenuto conto dell'attualizzazione degli importi residui;sono da intendersi sostitutivi degli Allegati Tecnici B e C della Deliberazione CAMB n.17/2015;
- 3) di approvare l'Allegato Tecnico D contenenti i valori unitari del parametro "Cong" di cui al paragrafo g) dell'Allegato alla Delibera CAMB n.59/2014, da applicare nelle annualità definite per il recupero dei conguagli, al totale dei mc fatturati con riferimento ai servizi effettivamente fruiti da ogni utenza;
- 4) di disporre che ai fini delle modalità di riscossione dei conguagli e dei documenti di rendicontazioni da fornire a questa Agenzia Territoriale il gestore dovrà riferirsi a quanto deliberato da ATERSIR con atto CAMB n.59/2014;

- 5) di dare atto che il gestore, in applicazione di quanto disposto da AEEGSI con nota del 6 ottobre 2014 pubblicata sul sito dell'Autorità nazionale, dovrà indicare espressamente in bolletta, oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari precedenti l'anno 2012, il riferimento al presente all'atto deliberativo che li ha quantificati - sia nel loro importo complessivo, sia nell'importo espresso per unità di consumo da applicare all'utenza - e ne ha esplicitato le tempistiche di riscossione, nonché il riferimento al consumo a cui l'importo unitario viene applicato;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

**ALLEGATO B della Deliberazione C.A.M.B n. 17/2015**

**ALLEGATO B - VALORI COMPLESSIVI DEI CONGUAGLI ATTUALIZZATI AL 2015**

**GESTORE IRETI EX ATO1\_PACENZA**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>Tasso di attualizzazione</b>	0,015	0,015	0,015	0,021	0,031	0,021	0,006	
<b>Anno conguaglio</b>	<b>Importi conguagli anni da attualizzare (€)</b>	<b>Importi conguagli attualizzati al 2009 (€)</b>	<b>Importi conguagli attualizzati al 2010 (€)</b>	<b>Importi conguagli attualizzati al 2011 (€)</b>	<b>Importi conguagli attualizzati al 2012 (€)</b>	<b>Importi conguagli attualizzati al 2013 (€)</b>	<b>Importi conguagli attualizzati al 2014 (€)</b>	<b>Importi conguagli attualizzati al 2015 (€)</b>
2008	650.263	660.017	669.917	679.966	694.197	715.690	730.719	735.104
2009	-68.205		-69.228	-70.266	-71.737	-73.958	-75.511	-75.964
2010	591.673			600.548	613.118	632.100	645.374	649.246
2011	-306.452				-312.866	-322.552	-329.325	-331.301
	<b>867.279</b>	<b>660.017</b>	<b>600.689</b>	<b>1.210.247</b>	<b>922.712</b>	<b>951.279</b>	<b>971.256</b>	<b>977.084</b>
<b>Conguaglio totale attualizzato al 2015 + tasso di morosità (1,6%)</b>								<b>992.717</b>



**ALLEGATO C della Deliberazione CAMB n. 17/2015**

**ALLEGATO C - DEFINIZIONE DELLE RATE ANNUALI PER IL RECUPERO DEL CONGUAGLIO**

**GESTORE IRETI EX ATO1\_PACENZA**

	2016	2017
Tasso di attualizzazione	-	-
<b>Importi conguaglio da recuperare nelle annualità 2016-2017</b>	<b>496.359</b>	<b>496.359</b>
	<b>Debito residuo a fine 2016</b>	
	496.359	

**ALLEGATO D della Deliberazione CAMB n. 17/2015**

**ALLEGATO D - Parametro "Cong" IMPORTI UNITARI IN €/MC DEI CONGUAGLI TARIFFARI  
RELATIVI AD ANNUALITA' ANTECEDENTI IL 2012  
(IRETI SPA SII -EX ATO1\_PACENZA)**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
	€/mc	€/mc
IMPORTI UNITARI IN €/MC DA APPLICARE AI MC TOTALI FATTURATI NELL'ANNO IN BASE AI SERVIZI EFFETTIVAMENTE FRUITI.	0,007933	0,007933



Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 21 del 7 aprile 2016

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Conguaglio al gestore Iren Acqua Gas S.p.A. (ora Ireti S.p.A.) per il periodo 2008-2011 nel territorio di Piacenza approvato con Delibera CAMB/2015/17: aggiornamento degli Allegati B e C e approvazione del parametro “Cong”.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 7 aprile 2016

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Virginio Merola

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 04 maggio 2016

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna